CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 34

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

I medici che non avranno servizi anteriori alla data della istituzione della Cassa e che si avvarranno della facolta' di elevare a L. 100, 140 o 180 il contributo ordinario di cui all'articolo 4, dovranno anche elevare a L. 96, 120 o 144 il conbributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 33.

I medici che hanno servizi anteriori alla data dell'istituzione della Cassa e che vorranno ottenere una pensione od una indennita' maggiore ai sensi degli articoli 16 e 17, potranno avvalersi della facolta' concessa dal secondo comma dell'articolo 4, sempre pero' nei limiti degli stipendi goduti, pagando il contributo ordinario di cui allo stesso articolo 4 in L. 100, 140 o 180, ed elevando a 120, 168 o 216 il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo 33.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	IV — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-34-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it